



Bruxelles, 16 settembre 2016  
(OR. en)

12270/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0278 (COD)**

---

---

PI 101

## PROPOSTA

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 settembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 596 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 596 final.

---

All.: COM(2016) 596 final



Bruxelles, 14.9.2016  
COM(2016) 596 final

2016/0278 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La direttiva proposta consentirà di allineare il diritto dell'Unione agli impegni internazionali assunti dall'UE con il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech").

Il trattato di Marrakech è stato adottato nel 2013 dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale al fine di facilitare la disponibilità e lo scambio transfrontaliero di libri e altro materiale stampato in formati accessibili in tutto il mondo. Esso è stato firmato dall'Unione<sup>1</sup> nell'aprile 2014. Il trattato impone alle parti di prevedere eccezioni o limitazioni alle norme in materia di diritto d'autore e di diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e consente lo scambio transfrontaliero tra i paesi contraenti di copie in formato speciale di libri, ivi inclusi gli audiolibri, e di altro materiale stampato. L'Unione ha quindi assunto l'impegno politico di attuare il trattato, che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno in seguito rafforzato. Nell'ottobre 2014 la Commissione ha presentato separatamente una proposta di decisione del Consiglio per la ratifica del trattato di Marrakech da parte dell'Unione. Nel maggio 2015 il Consiglio ha presentato una richiesta alla Commissione a norma dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in cui ha sottolineato il suo pieno impegno per una rapida entrata in vigore del trattato di Marrakech e ha chiesto alla Commissione di presentare senza indugio una proposta legislativa volta a modificare il quadro giuridico dell'Unione in conformità del trattato.

I beneficiari del trattato di Marrakech, ossia le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("beneficiari"), incontrano molti ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato protetto da diritto d'autore e da diritti connessi. Si stima che la disponibilità di libri in formati accessibili a persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa sia compresa tra il 7%<sup>2</sup> e il 20%<sup>3</sup>, nonostante la tecnologia digitale renda molto più accessibili le pubblicazioni<sup>4</sup>. I formati accessibili includono ad esempio braille, stampa a grandi caratteri, e-book e audiolibri con navigazione speciale, descrizione audio e trasmissioni radiofoniche.

L'obiettivo della direttiva proposta è aumentare la disponibilità delle opere e di altro materiale protetto – ad esempio libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, spartiti musicali e altro materiale stampato, anche in formato audio – in formati accessibili ai beneficiari. A tal fine, essa farà in modo che tutti i beneficiari e le organizzazioni che ne soddisfano le esigenze, senza scopo di lucro, possano beneficiare di un'eccezione obbligatoria

---

<sup>1</sup> Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

<sup>2</sup> LISU per il Royal National Institute of Blind People (RNIB), "Availability of accessible publications - 2011 update", ottobre 2011.

<sup>3</sup> Catherine Meyer-Lereculeur, "Exception «handicap» au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique", maggio 2013.

<sup>4</sup> Questi dati si riferiscono alla disponibilità solo per alcuni dei formati accessibili.

e armonizzata alle norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'interno dell'Unione. Ciò consentirà di realizzare copie in formato accessibile di opere e di altro materiale già pubblicati o resi disponibili che altrimenti non sarebbero accessibili. La direttiva proposta è intesa a modificare il vigente quadro legislativo dell'Unione e a garantire che le copie in formato accessibile realizzate in uno Stato membro possano essere diffuse e accessibili in tutta l'Unione. Per quanto riguarda gli obblighi imposti dal trattato di Marrakech in materia di scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato, la direttiva proposta dovrebbe essere letta in combinato disposto con il regolamento [...].

La direttiva proposta è inoltre in linea con gli obblighi dell'Unione derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("UNCRPD"). L'UE è vincolata all'UNCRPD dal gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio<sup>5</sup>. Le disposizioni contenute nell'UNCRPD sono pertanto diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Il diritto di accesso alle informazioni e il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale sono sanciti nell'UNCRPD. Il suo articolo 30 impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità. Nelle sue osservazioni conclusive sulla relazione iniziale dell'Unione europea<sup>6</sup>, adottata il 4 settembre 2015, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha esortato l'Unione ad adottare tutte le misure del caso per attuare il trattato di Marrakech il prima possibile.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'Unione ha adottato una serie di direttive nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi che forniscono la certezza giuridica e un elevato livello di protezione dei titolari dei diritti. I diritti pertinenti per la direttiva proposta sono attualmente armonizzati dalla direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ("direttiva 2001/29/CE")<sup>7</sup>, dalla direttiva 2006/115/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale<sup>8</sup>, dalla direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati<sup>9</sup> e dalla direttiva 2009/24/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore<sup>10</sup>.

---

<sup>5</sup> Decisione del Consiglio 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

<sup>6</sup> CRPD/C/EU/CO/1, disponibile all'indirizzo [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/EUR/CRPD\\_C\\_EU\\_CO\\_1\\_21617\\_E.doc](http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/EUR/CRPD_C_EU_CO_1_21617_E.doc).

<sup>7</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

<sup>8</sup> Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

<sup>9</sup> Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

<sup>10</sup> Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

Il diritto dell'Unione prevede inoltre una serie di eccezioni o limitazioni a tali diritti, che consentono, a talune condizioni e ai fini del conseguimento di determinati obiettivi politici, l'utilizzo dei contenuti senza l'autorizzazione del titolare dei diritti. Le esigenze di accessibilità delle persone affette da disabilità sono state riconosciute in questo contesto e una disposizione al riguardo è contenuta in particolare nell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Tale disposizione consente agli Stati membri di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi a favore delle persone affette da disabilità, ivi incluse difficoltà nella lettura di testi a stampa, sempreché l'utilizzo sia collegato alla disabilità, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dalla particolare disabilità. Conformemente alle prescrizioni del trattato di Marrakech, l'eccezione introdotta dalla direttiva proposta sarà obbligatoria per gli Stati membri e si applicherà ai diritti armonizzati a livello di Unione e pertinenti per la realizzazione e la diffusione di copie in formato accessibile ai sensi di detto trattato. L'eccezione integra l'eccezione o la limitazione facoltativa esistente prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE introducendo un'eccezione obbligatoria a favore dei beneficiari che avrà effetto in tutto il mercato interno.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Con l'adozione della direttiva proposta, l'Unione mira a garantire che tutti i beneficiari abbiano accesso a libri, riviste, quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni, spartiti e altro materiale stampato in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o handicap, e che si possa sfruttare pienamente il potenziale del mercato interno per conseguire questo obiettivo. A tale riguardo, la direttiva proposta è coerente con le altre normative e iniziative adottate a livello di Unione al fine di "costruire sulla forza del mercato unico sfruttandone appieno le potenzialità in tutte le sue dimensioni"<sup>11</sup> e le integra. Tali iniziative includono una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici e una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ("proposta concernente un atto europeo sull'accessibilità"). In particolare, la proposta concernente un atto europeo sull'accessibilità prevede obblighi volti a garantire che i servizi di e-book forniti nel mercato interno a decorrere dalla sua data di applicazione siano conformi a determinati requisiti funzionali, in modo da essere accessibili dal momento della loro immissione sul mercato.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE. L'obiettivo della direttiva proposta è facilitare l'accesso a determinati contenuti protetti da diritto d'autore e da diritti connessi da parte dei beneficiari del trattato di

---

<sup>11</sup> Orientamenti politici del presidente Juncker.

Marrakech nel mercato interno in un settore che è già armonizzato dalla normativa UE e che, di conseguenza, può essere modificato solo dal diritto dell'Unione. Senza l'intervento dell'Unione, l'obiettivo non potrebbe essere conseguito dagli Stati membri. Inoltre, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello di Unione.

- **Proporzionalità**

La proposta non va oltre quanto necessario per attuare gli obblighi imposti all'Unione dal trattato di Marrakech e risponde quindi al principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La scelta della direttiva è coerente con le precedenti misure adottate in questo settore, in particolare la direttiva 2001/29/CE, che ha armonizzato i diritti degli autori e di altri titolari di diritti e introdotto un'eccezione o limitazione facoltativa a beneficio delle persone disabili. La direttiva proposta è intesa a modificare il vigente quadro legislativo dell'Unione prevedendo una nuova eccezione obbligatoria ai pertinenti diritti armonizzati e garantendo che le copie in formato accessibile realizzate in uno Stato membro in virtù di tale eccezione possano essere diffuse e accessibili in tutta l'Unione. In tal modo, e prevedendo definizioni chiare, essa introduce un approccio uniforme agli obblighi imposti all'Unione dal trattato, tra cui la libera circolazione di copie in formato accessibile nel mercato interno, fornendo ai beneficiari dell'eccezione la certezza giuridica necessaria per gli utilizzi coperti. Allo stesso tempo, essa consente agli Stati membri un certo margine di manovra per adeguare le legislazioni nazionali specifiche che potrebbero essere direttamente o indirettamente interessate dalle disposizioni della presente direttiva, ad esempio in materia di istruzione, assistenza sanitaria o altre politiche sociali.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Scopo della direttiva proposta è assolvere ai nuovi obblighi internazionali per quanto riguarda il diritto dell'Unione. Non è quindi pertinente, né richiesta in questo contesto, una valutazione retrospettiva del diritto europeo vigente in questo ambito. Sono state tuttavia prese in considerazione le informazioni disponibili sulla legislazione europea connessa, in particolare i risultati delle consultazioni pubbliche e i contributi degli esperti.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata alcuna specifica consultazione dei portatori di interessi ai fini della direttiva proposta, che attua le disposizioni stabilite a livello internazionale. L'ampia consultazione pubblica sul riesame delle norme UE sul diritto d'autore effettuata dalla Commissione tra il dicembre 2013 e il marzo 2014 comprendeva anche una sezione sulle limitazioni e le eccezioni a favore delle persone con disabilità e sull'accesso e la circolazione delle opere in formati accessibili, in cui veniva fatto riferimento anche al trattato di

Marrakech<sup>12</sup>. Tra gli altri aspetti, le opinioni espresse dagli utenti finali, dai consumatori e dalle istituzioni utilizzatrici (comprese le organizzazioni che soddisfano le esigenze delle persone con disabilità e le biblioteche) hanno messo in luce il fatto che le eccezioni e le limitazioni nazionali sono divergenti in termini di portata, il che rende difficile garantire la certezza giuridica nell'esportazione e nell'importazione di copie in formato accessibile realizzate in virtù di un'eccezione o limitazione alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale. Le istituzioni utilizzatrici che hanno partecipato alla consultazione ritengono che il trattato di Marrakech consentirebbe di rispondere adeguatamente a tali preoccupazioni. I titolari dei diritti e le organizzazioni di gestione collettiva in generale ritengono che non vi siano problemi derivanti dall'attuazione a livello nazionale dell'eccezione o della limitazione facoltativa prevista dalla legislazione dell'Unione. Essi hanno inoltre osservato che i meccanismi di mercato esistenti risolvono efficacemente il problema dell'accesso alle opere da parte delle persone con disabilità. Gli utenti finali, i consumatori e le istituzioni utilizzatrici sono di parere diverso.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non sono stati raccolti pareri di esperti appositamente per l'elaborazione della presente proposta. La Commissione ha tenuto conto di uno studio del 2013 sull'applicazione della direttiva 2001/29/CE<sup>13</sup>, che ha valutato tra l'altro l'applicazione in 11 Stati membri dell'eccezione o della limitazione facoltativa prevista per le persone affette da disabilità dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva.

- **Valutazione d'impatto**

La direttiva proposta intende fare applicare il trattato di Marrakech nel mercato interno ed è volta ad allineare il diritto dell'Unione al trattato. Gli orientamenti per legiferare meglio<sup>14</sup> non richiedono la conduzione di una valutazione d'impatto se la Commissione non ha potere decisionale sui contenuti politici.

- **Diritti fondamentali**

La direttiva proposta difende il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, quale sancito dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). La direttiva rispecchia anche gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'UNCRPD. L'UNCRPD garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. È pertanto giustificato limitare i diritti di proprietà dei titolari di diritti alla luce degli obblighi imposti all'Unione dalla Carta<sup>15</sup>. La direttiva proposta

---

<sup>12</sup> Relazione sulle risposte alla consultazione pubblica sul riesame delle norme UE in materia di diritto d'autore, luglio 2014, pagg. 61-63. [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2013/copyright-rules/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm).

<sup>13</sup> "Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society", dicembre 2013, De Wolf and partners, disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/docs/studies/131216\\_study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf), pag. 417 e seguenti.

<sup>14</sup> SWD(2015) 111 final.

<sup>15</sup> L'articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette limitazioni che interferiscono con l'esercizio delle libertà riconosciute dalla Carta: tali limitazioni devono i) essere previste dalla legge e ii) rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Inoltre, le limitazioni iii) devono rispettare il principio di proporzionalità e possono essere approntate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a

costituisce un primo passo fondamentale per garantire alle persone summenzionate l'accesso alle informazioni e la partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica.

La proposta avrebbe un'incidenza limitata sul diritto d'autore inteso come diritto di proprietà, quale riconosciuto dalla Carta (articolo 17, paragrafo 2)<sup>16</sup>. Va osservato che tutti gli Stati membri hanno fatto ricorso in qualche misura all'eccezione o alla limitazione facoltativa al diritto d'autore prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. L'incidenza della direttiva proposta sul diritto d'autore inteso come diritto di proprietà sarà quindi limitata alla piena armonizzazione delle divergenti eccezioni o limitazioni al diritto d'autore per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa in vigore negli Stati membri.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

##### **Spazio economico Europeo**

L'atto proposto riguarda una materia d'interesse per lo Spazio economico europeo e andrebbe quindi esteso a quest'ultimo.

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Gli Stati membri saranno tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro 12 mesi dalla sua adozione. Gli Stati membri saranno tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni introdotte per conformarsi alla direttiva proposta e altre importanti disposizioni legislative adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La Commissione monitorerà l'attuazione della direttiva proposta e, conformemente agli orientamenti per legiferare meglio e non prima di cinque anni dalla data di recepimento, procederà a una valutazione della stessa e presenterà le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica della direttiva. Allo stesso modo, essa effettuerà anche una valutazione del regolamento [...]. La Commissione controllerà inoltre la disponibilità in formati accessibili delle opere e di altro materiale diversi da quelli disciplinati dalla presente direttiva e la disponibilità di opere e di altro materiale in formato accessibile per le persone affette da altre forme di disabilità, all'interno dell'Unione. Entro due anni dalla data di recepimento della direttiva proposta, la Commissione presenterà una relazione al riguardo che includerà la valutazione dell'eventuale necessità di prendere in considerazione l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva conformemente alle sue conclusioni.

---

finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

<sup>16</sup> GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389.

- **Documenti esplicativi**

Nella dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>17</sup>, gli Stati membri hanno convenuto di fornire alla Commissione, all'atto della notifica delle misure adottate per recepire una direttiva, uno o più documenti che chiariscano la relazione esistente tra le disposizioni della direttiva e le corrispondenti disposizioni delle rispettive misure nazionali, qualora sia giustificato richiedere tali informazioni aggiuntive. La documentazione esplicativa contribuirà a garantire che tutti gli ordinamenti giuridici nazionali mettano in atto un'eccezione obbligatoria in linea con la direttiva proposta alla luce degli obblighi imposti all'Unione dal trattato di Marrakech.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 precisa l'oggetto e il campo di applicazione della proposta. La direttiva proposta faciliterà l'utilizzo di determinati contenuti protetti da diritto d'autore, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini "opera e altro materiale", "beneficiario", "copia in formato accessibile" e "entità autorizzata" che si applicano ai fini della direttiva proposta.

L'articolo 3 prevede un'eccezione obbligatoria e precisa gli specifici utilizzi consentiti da parte dei beneficiari e delle entità autorizzate.

L'articolo 4 riguarda la circolazione delle copie in formato accessibile nel mercato interno. La disposizione è intesa a garantire che le copie in formato accessibile realizzate in virtù dell'eccezione di cui all'articolo 3 possano circolare o essere accessibili in qualsiasi Stato membro.

L'articolo 5 stabilisce le norme applicabili alla protezione dei dati personali.

L'articolo 6 stabilisce le modifiche da apportare alla direttiva 2001/29/CE per garantire la coerenza con la direttiva proposta.

L'articolo 7 stabilisce che la Commissione è tenuta a presentare una relazione sulla disponibilità nel mercato interno delle opere e di altro materiale in formati accessibili per le persone affette da disabilità diverse da quelle di cui alla direttiva proposta.

L'articolo 8 stabilisce le modalità per la valutazione della direttiva proposta, nel rispetto delle norme per legiferare meglio.

L'articolo 9 fissa il termine per il recepimento della direttiva proposta da parte degli Stati membri e specifica una serie di obblighi accessori che questi sono tenuti a rispettare, ad esempio notificare alla Commissione le principali disposizioni di recepimento della direttiva proposta nella legislazione nazionale.

L'articolo 10 specifica la data di entrata in vigore della direttiva e l'articolo 11 precisa che i destinatari della stessa sono gli Stati membri.

---

<sup>17</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>18</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive dell'Unione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi forniscono certezza giuridica e un elevato livello di protezione per i titolari dei diritti. Questo quadro giuridico armonizzato contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche nell'ambiente digitale. Esso mira inoltre a promuovere l'accesso alla conoscenza e alla cultura proteggendo le opere e altro materiale e consentendo eccezioni o limitazioni che sono nell'interesse pubblico. È opportuno garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti, da una parte, e degli utenti, dall'altra.
- (2) Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9/CE<sup>19</sup>, 2001/29/CE<sup>20</sup>, 2006/115/CE<sup>21</sup> e 2009/24/CE<sup>22</sup> armonizzano i diritti dei titolari dei diritti. Esse stabiliscono un elenco esaustivo di eccezioni e limitazioni a tali diritti, che consentono

---

<sup>18</sup> GU C del , pag. .

<sup>19</sup> GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

<sup>20</sup> GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

<sup>21</sup> GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

<sup>22</sup> GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16.

l'utilizzo dei contenuti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti, a determinate condizioni, al fine di conseguire determinati obiettivi politici.

- (3) Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato protetto dal diritto d'autore e dai diritti connessi. È necessario adottare misure volte ad aumentare la disponibilità di tali opere in formati accessibili e a migliorarne la circolazione nel mercato interno.
- (4) Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech") è stato firmato per conto dell'Unione il 30 aprile 2014<sup>23</sup>. Esso mira a migliorare la disponibilità delle opere e di altro materiale protetto in formato accessibile per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il trattato di Marrakech impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale e per lo scambio transfrontaliero di tali copie. La conclusione del trattato di Marrakech da parte dell'Unione impone l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria per gli utilizzi, le opere e i beneficiari contemplati dal trattato. La presente direttiva attua gli obblighi imposti all'Unione dal trattato di Marrakech in modo armonizzato, al fine di garantire che le misure siano applicate in modo coerente in tutto il mercato interno.
- (5) La presente direttiva prevede misure a favore delle persone non vedenti, con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, o con disabilità percettive o di lettura, compresa la dislessia, che impediscono loro di leggere materiale stampato in misura equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e delle persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura necessaria per leggere. L'obiettivo delle misure introdotte dalla presente direttiva è migliorare la disponibilità di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni, spartiti musicali e altro materiale stampato, anche in formato audio, che siano digitali o analogici, in formati che rendano tali opere e altro materiale accessibili a queste persone in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale handicap o disabilità. I formati accessibili includono braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche.
- (6) La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere eccezioni obbligatorie ai diritti che sono armonizzati dalla normativa dell'Unione e che sono pertinenti per gli utilizzi e le opere contemplati dal trattato di Marrakech. Tali diritti includono in particolare i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione, distribuzione e prestito di cui alle direttive 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2009/24/CE e i diritti corrispondenti di cui alla direttiva 96/9/EC. Poiché le eccezioni e le limitazioni

---

<sup>23</sup> Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

previste dal trattato di Marrakech riguardano anche le opere in formato audio, come gli audiolibri, è necessario che tali eccezioni si applichino anche ai diritti connessi.

- (7) Gli utilizzi previsti nella presente direttiva comprendono la realizzazione di copie in formato accessibile da parte dei beneficiari o delle entità autorizzate che ne soddisfano le esigenze, siano esse organizzazioni pubbliche o private, in particolare biblioteche, istituti scolastici e altre organizzazioni senza scopo di lucro per le quali la principale o le principali attività o missioni di interesse pubblico riguardano l'erogazione di servizi alle persone che presentano difficoltà nella lettura di testi a stampa. Tali utilizzi dovrebbero comprendere anche la realizzazione di copie in formato accessibile, ad uso esclusivo dei beneficiari, da parte di una persona fisica che agisce per conto di un beneficiario o che lo assiste in tal senso.
- (8) L'eccezione obbligatoria dovrebbe inoltre limitare il diritto di riproduzione in modo da consentire qualsiasi operazione necessaria per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile, cosa che può includere qualsiasi mezzo necessario per accedere alle informazioni in detto formato.
- (9) L'eccezione dovrebbe consentire alle entità autorizzate di realizzare e diffondere online e offline all'interno dell'Unione copie in formato accessibile di opere o altro materiale di cui alla presente direttiva.
- (10) Le copie in formato accessibile realizzate in uno Stato membro dovrebbero essere disponibili in tutti gli Stati membri, al fine di garantirne una maggiore disponibilità nel mercato interno. Ciò ridurrebbe la richiesta di lavoro superfluo per produrre copie in formato accessibile della stessa opera o di altro materiale in tutta l'Unione, con conseguenti risparmi e maggiore efficienza. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che le copie in formato accessibile realizzate in uno Stato membro possano circolare ed essere accessibili in tutti gli Stati membri. Le entità autorizzate dovrebbero pertanto poter diffondere tali copie, offline o online, tra i beneficiari e le entità autorizzate in qualsiasi Stato membro. Inoltre, le entità autorizzate e i beneficiari dovrebbero poter ottenere tali copie o accedervi da qualsiasi entità autorizzata in qualsiasi Stato membro.
- (11) In considerazione della natura specifica dell'eccezione, del suo ambito di applicazione e dell'esigenza di certezza giuridica per i beneficiari della stessa, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti supplementari per l'applicazione dell'eccezione, quali ad esempio sistemi di indennizzo o la previa verifica della disponibilità commerciale di copie in formato accessibile.
- (12) Qualsiasi trattamento di dati personali nell'ambito della presente direttiva dovrebbe avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e della familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina il trattamento dei dati personali, quale potrebbe essere effettuato dalle persone autorizzate nel quadro della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri.

- (13) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (“UNCRPD”), di cui l’UE è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. L’UNCRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all’accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.
- (14) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
- (15) Con l’adozione della presente direttiva, l’Unione mira a garantire che i beneficiari abbiano accesso ai libri e ad altro materiale stampato in formati accessibili. La direttiva rappresenta quindi un primo passo fondamentale per migliorare l’accesso alle opere per le persone con disabilità.
- (16) La Commissione monitorerà gli effetti della presente direttiva. Nell’ambito di tale monitoraggio, valuterà la situazione relativa alla disponibilità in formati accessibili di opere e di altro materiale diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, nonché la disponibilità di opere e di altro materiale in formati accessibili per le persone affette da altre forme di disabilità. La Commissione seguirà la situazione da vicino. Se necessario, possono essere prese in considerazione modifiche del campo di applicazione della presente direttiva.
- (17) A norma della direttiva 2001/29/CE, gli Stati membri possono continuare a prevedere un’eccezione o una limitazione a favore delle persone affette da disabilità nei casi non coperti dalla presente direttiva.
- (18) La presente direttiva pertanto rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.
- (19) Il trattato di Marrakech impone taluni obblighi relativamente allo scambio di copie in formato accessibile tra l’Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato. Le misure adottate dall’Unione per l’adempimento di tali obblighi sono contenute nel regolamento [...], che dovrebbe essere letto in combinato disposto con la presente direttiva.
- (20) L’obiettivo della presente direttiva – ossia l’adempimento degli obblighi imposti all’Unione dal trattato di Marrakech al fine di migliorare l’accesso alle opere e ad altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a favore delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa nell’Unione – non può essere conseguito dagli Stati membri in modo indipendente perché richiede l’adattamento del diritto dell’Unione. Inoltre, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, tale obiettivo può essere conseguito solo a livello dell’Unione, che può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto

è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (21) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>24</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*  
*Oggetto e campo di applicazione*

La presente direttiva stabilisce le norme sull'utilizzo di talune opere e altro materiale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

*Articolo 2*  
*Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) “opera e altro materiale”, opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;
- (2) “beneficiario”,
- (a) una persona non vedente;
  - (b) una persona che soffre di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità;
  - (c) una persona che soffre di una disabilità percettiva o di lettura, compresa la dislessia, e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o handicap; o
  - (d) una persona che soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;

---

<sup>24</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

- (3) “copia in formato accessibile”, copia di un’opera o di altro materiale realizzata in una forma alternativa o che consenta al beneficiario di accedervi in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha disabilità visive né alcuna delle disabilità di cui al paragrafo 2;
- (4) “entità autorizzata”, organizzazione per la quale la principale attività o una delle principali attività o missioni di interesse pubblico consiste nell’offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.

### *Articolo 3 Utilizzi consentiti*

1. Gli Stati membri dispongono che qualsiasi atto necessario affinché:
  - (a) un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto, realizzi una copia in formato accessibile di un’opera o di altro materiale ad uso esclusivo del beneficiario, e
  - (b) un’entità autorizzata realizzi una copia in formato accessibile e la comunichi, la renda disponibile, la distribuisca o la dia in prestito a un beneficiario o a un’entità autorizzata perché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario

non richiede l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi per l’opera o il materiale protetto di cui agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE, all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 9 della direttiva 2006/115/CE, all’articolo 4 della direttiva 2009/24/CE e agli articoli 5 e 7 della direttiva 96/9/CE.

2. Gli Stati membri assicurano che la copia in formato accessibile rispetti l’integrità dell’opera o altro materiale, tenendo debito conto delle modifiche necessarie per rendere l’opera accessibile nel formato alternativo.
3. L’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano all’eccezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo.

### *Articolo 4 Copie in formato accessibile nel mercato interno*

Gli Stati membri garantiscono che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio possano effettuare le operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), per un beneficiario o un’entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel loro territorio possano ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un’entità autorizzata stabilita in qualsiasi Stato membro.

*Articolo 5*  
*Protezione dei dati personali*

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato nel rispetto della direttiva 95/46/CE.

*Articolo 6*  
*Modifica della direttiva 2001/29/CE*

All'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva [...]”

*Articolo 7*  
*Relazione*

Entro [due anni dalla data di recepimento], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla disponibilità, in formati accessibili, di opere e altro materiale diversi da quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 1, per i beneficiari, e di opere e altro materiale per le persone con disabilità diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nel mercato interno. La relazione contiene una valutazione dell'eventuale necessità di modificare il campo di applicazione della presente direttiva.

*Articolo 8*  
*Riesame*

Non prima di [cinque anni dalla data di recepimento], la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica della direttiva.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di valutazione e della relazione di cui all'articolo 7.

*Articolo 9*  
*Recepimento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 10*  
*Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 11*  
*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*